

Sanzioni e compensazioni ruoli scaduti

A cura di Antonio Gigliotti

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13 dell'11 marzo è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti in materia di **compensazioni e ruoli scaduti**.

Tra gli argomenti trattati figura anche il calcolo della sanzione qualora si violino i nuovi limiti imposti. Secondo l'Agenzia la sanzione è pari al minore valore tra il 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo e l'intera somma indebitamente compensata.

Secondo il disposto normativo sembra di intuire invece che il minor importo da considerare risulta dal confronto tra il 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo e **il 50% della somma indebitamente compensata**

Come noto, il Legislatore al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazione dei crediti ha introdotto con il DL n. 78/2010, c.d. "*Manovra correttiva*", il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

La nuova disposizione vieta l'utilizzo in compensazione dei crediti "erariali" fino a concorrenza dell'importo dei debiti:

1. **iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori;
2. di **ammontare superiore a € 1.500**;
3. per i quali è **scaduto il termine di pagamento**.

L'art. 31, comma 1, del citato DL n. 78/2010, prevede, infatti, espressamente che: "*a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento*".

Circolare n. 13/E/2011

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con Circolare n. 13/E dell'11 marzo per fornire importanti precisazioni su tale materia.

Calcolo della sanzione

Tra gli argomenti trattati figura anche quello relativo al calcolo della sanzione.

Secondo la circolare dell’Agenzia è prevista l’applicazione di una sanzione pari al **50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali** e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento e **fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.**

Pertanto, l’Agenzia sostiene che la sanzione è misurata sull’intero importo del debito ma trova un limite nell’ammontare compensato (nel senso che si paga il minore importo fra la sanzione del 50% del debito scaduto e la somma irregolarmente compensata).

In sostanza secondo l’Agenzia, la sanzione è pari al minore valore tra il 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo e l’intera somma indebitamente compensata.

A tal proposito l’Agenzia ha illustrato quattro esempi che vediamo di seguito.

Il calcolo della sanzione secondo la circolare 13/E			
(1) Debito scaduto iscritto a ruolo per imposte erariali	(2) Compensazioni irregolari effettuate nel modello F24	(3) Sanzione del 50% riferita al debito scaduto	(4) Sanzione applicabile (minore tra 2 e 3)
25.000	25.000	12.500	12.500
25.000	18.000	12.500	12.500
70.000	25.000	35.000	25.000
70.000	90.000	35.000	35.000
25.000	10.000	12.500	10.000

Disposto normativo

Si noti come questo sembri contrastare con il disposto normativo, in quanto l’art. 31 del D.L. 78/2010 (conv. con modif. L. 122/2010) dispone che: *“In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente, si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato”*.

Per effetto del periodo introdotto dalla legge di conversione, che prevede appunto che la sanzione non può essere superiore al 50% dell'importo indebitamente compensato, si riteneva che la violazione del divieto di compensazione potesse essere punita dall'Amministrazione con una **sanzione pari al minore tra il 50% dell'ammontare iscritto a ruolo ed il 50% di quanto compensato**.

Seguendo il ragionamento sopraesposto gli esempi proposti dall'Agenzia delle Entrate andrebbero così rivisti:

Il calcolo della sanzione secondo il disposto normativo				
(1) Debito scaduto iscritto a ruolo per imposte erariali	(2) Compensazioni irregolari effettuate nel modello F24	(3) 50% del debito scaduto	(4) 50% dell'importo indebitamente compensato	(5) Sanzione applicabil e (minore tra 3 e 4)
25.000	25.000	12.500	12.500	12.500
25.000	18.000	12.500	9.000	9.000
70.000	25.000	35.000	12.500	12.500
70.000	90.000	35.000	45.000	35.000
25.000	10.000	12.500	5.000	5.000

Confronto tra i due criteri

La differenza tra i due criteri di calcolo delle sanzioni si sostanzia nella divergenza del secondo valore da considerare nel confronto al fine di individuare l'importo più basso.

Infatti:

- mentre per il primo dei valori da confrontare c'è concordanza,
- e corrisponde al **50% del debito iscritto a ruolo e scaduto**;
- sul secondo valore c'è divergenza,
- secondo quanto si intuisce dal **disposto normativo** sembra che debba essere considerato il **50% della somma irregolarmente compensata**;
- secondo **l'Agenzia delle Entrate** la somma irregolarmente compensata deve essere **considerata interamente**.

29 marzo 2011

Antonio Gigliotti